

Codice A1816B

D.D. 23 maggio 2025, n. 1050

**R.D. n. 523/1904 - P.I. 7676 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente Uzzone - messa in sicurezza della frazione Scaletta.**  
**Richiedente: Comune di Castelletto Uzzone (CN)**



**ATTO DD 1050/A1816B/2025**

**DEL 23/05/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** R.D. n. 523/1904 – P.I. 7676 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente Uzzone – messa in sicurezza della frazione Scaletta.

Richiedente: Comune di Castelletto Uzzone (CN)

Premesso che:

- in data 11/04/2025, con nota assunta al prot. n. 15619/A1816B, il Comune di Castelletto Uzzone, con sede in Via Provinciale, 11 - 12070 Castelletto Uzzone (CN), ha presentato istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione idraulica a realizzare gli interventi di sistemazione idraulica del Torrente Uzzone – messa in sicurezza della frazione Scaletta , mediante ricalibratura d'alveo con spostamento del materiale all'interno dell'alveo per colmare buche, erosioni, creare una sezione idraulica di magra con contestuale consolidamento delle sponde;

- all'istanza sono allegati gli elaborati del progetto esecutivo firmati digitalmente dall'Ing. Sergio Sordo iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cuneo, con Studio in Alba (CN); gli elaborati relativi agli ambiti di competenza del settore scrivente, in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i sono costituiti da:

- Relazione\_generale\_e\_documentazione\_fotografica.pdf.p7m
- Relazione\_idrologico-idraulica.pdf.p7m
- Tav01\_1\_Corografia\_su\_BDTRE.pdf.p7m
- Tav01\_2\_Corografia\_su\_foto\_aerea.pdf.p7m
- Tav01\_2\_Corografia\_su\_foto\_aerea.pdf.p7m
- Tav02\_2\_Planimetria\_su\_catasto.pdf.p7m
- Tav03\_1\_Sezioni\_T\_Uzzone.pdf.p7m
- Tav03\_2\_Sezioni\_R\_Verosola.pdf.p7m
- Tav04\_1\_Profilo\_T\_Uzzone.pdf.p7m
- Tav04\_2\_Profilo\_R\_Verosola.pdf.p7m

Gli interventi consistono nella:

- ricalibratura della sezione di deflusso del Torrente Uzzone per una lunghezza di circa 840 m e del tratto terminale dell'affluente Rio Verosola per un tratto di circa 400 m., mediante operazioni di ricalibratura d'alveo, previa pulizia e taglio della vegetazione presente in alveo attivo, al fine di ricostituire una sezione di deflusso con funzione di alveo di magra, senza asportazione di materiale fuori dall'alveo.

Considerato che:

- con nota prot. n. 17269/A1816B del 18/04/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- il progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di Castelletto Uzzone con D.G.C. 14 del 28/04/2025 e pertanto non è necessario dar corso alla pubblicazioni di legge;
- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;
- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato del Settore Tecnico regionale – Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi;
- a seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Uzzone e del tratto affluente del Rio Verosola;
- non essendo pervenuto parere dall'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo entro il termine di 30 gg, lo stesso si intende acquisito ai sensi della L. 241/1990.

Dato atto che per le opere di manutenzione idraulica ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Tutto ciò premesso e considerato,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- l'art 37 della L.R. n. 15 del 9/07/2022 e la D.G.R n. 4-2929 del 5/03/2021;

## DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Castelletto Uzzone a realizzare gli interventi di manutenzione idraulica del Torrente Uzzone e del tratto affluente del rio Verosola, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni-prescrizioni:

a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale – Cuneo;

b) l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alla seguenti prescrizioni tecniche:

- nell'esecuzione degli interventi di ripristino e ricalibratura della sezione di deflusso, da eseguirsi con la movimentazione e l'asportazione dei sedimenti alluvionali, dovrà essere evitato l'abbassamento della quota di fondo alveo;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario ed in prossimità delle opere di cui trattasi.
- la movimentazione del materiale litoide depositato dovrà avvenire in modo tale da restituire le sezioni d'alveo (longitudinali e trasversali) a regola d'arte e perfettamente raccordate con la sponda esistente e non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda stessa;
- Il taglio della vegetazione dovrà essere limitato alle sole essenze presenti nell'alveo attivo interferenti con le operazioni di ricalibratura della sezione di deflusso ed a quelle senescenti e deperienti a rischio schianto presenti sulle sponde e nella fascia dei 10 m a partire dal ciglio superiore delle sponde medesime;

c) il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;

d) i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;

e) durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

f) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

g) al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);

h) le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **18 mesi** a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il

termine di scadenza della presente autorizzazione;

i) il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale – Cuneo l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

l) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti esistenti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza nel tempo le opere idrauliche esistenti nel tratto oggetto della presente autorizzazione, sempre previa richiesta da inoltrare al succitato Settore regionale;

m) il Settore Tecnico regionale – Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all’opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che l’opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

n) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

o) il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all’occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell’art.61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori

Luca Menardi

Mario Garro

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Monica Amadori